



Alla Direzione Generale
Al Segretariato generale
Alle Direzioni Centrali
All'Ufficio di Gabinetto
All'Ufficio stampa e comunicazione
All'Avvocatura della Regione
Alla Protezione civile
Al Servizio coordinamento politiche per la montagna
Al Servizio relazioni internazionali e infrastrutture
strategiche
SEDI

CIRCOLARE n. 1/2016

Oggetto: Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17.
Riduzione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per le nuove
imprese artigiane

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese artigiane e sostituisce la Circolare esplicativa dell'8 maggio 2008, n. 10 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, al fine di aggiornare i

riferimenti normativi ivi contenuti adeguandoli alle intervenute modifiche della legislazione regionale ed europea.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

✓ *Normativa regionale*

- articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
- combinato disposto degli artt. 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

✓ *Normativa statale*

- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

✓ *Normativa europea*

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E DEFINIZIONI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

1. le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
2. i consorzi e le società consortili, di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 12/2002, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, e cioè:
 - i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane (articolo 12, comma 1);

- i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti (articolo 12, comma 2);
- i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 (articolo 12, comma 3).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004, si intende:

- per "nuova impresa artigiana": l'impresa, costituita in forma individuale o collettiva, iscritta all'A.I.A. a partire dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2004;
- per "sede": la sede di concreto esercizio dell'attività di impresa;
- per "insediamento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano": l'ubicazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni o frazioni di essi rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), Allegato A, fino a successiva riclassificazione da approvarsi con Deliberazione della Giunta regionale. L'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la suddivisione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico, è riportato in calce alla presente circolare;
- per "insediamento nelle altre aree del territorio regionale": l'ubicazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni del territorio regionale, o frazioni di essi, non rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio - economico del territorio montano.

4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 446/1997 è pari:

- allo 0,92 per cento per le imprese insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano;
- allo 0,73 per cento per le imprese insediate nelle aree del territorio regionale non incluse nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

5. TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA NUOVA IMPRESA ARTIGIANA

Ai fini dell'individuazione della riduzione dell'aliquota IRAP applicabile da parte delle nuove imprese artigiane fa fede l'ubicazione della sede dell'impresa alla chiusura del periodo d'imposta considerato.

E così:

- per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, 01/01 – 31/12, fa fede l'ubicazione della sede dell'impresa alla data del 31/12 del periodo d'imposta considerato;
- per i soggetti aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ad. es. 01/07 – 30/06, fa fede l'ubicazione della sede dell'impresa alla data del 30/06 del periodo d'imposta considerato.

Pertanto, la nuova impresa artigiana che, nel corso del periodo d'imposta considerato,

- trasferisce la sede al di fuori del Friuli Venezia Giulia decade dal diritto di applicare la riduzione dell'aliquota Irap per l'intero periodo d'imposta;
- trasferisce la sede dalle zone omogenee di svantaggio socio - economico del territorio montano alle altre aree del territorio regionale è tenuta ad applicare la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,73 per cento, prevista per le imprese insediate nelle aree del territorio regionale non incluse nelle zone omogenee di svantaggio socio - economico del territorio montano per l'intero periodo d'imposta;
- trasferisce la sede dalle altre aree del territorio regionale alle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano ha diritto ad applicare la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento, prevista per le imprese insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano per l'intero periodo d'imposta.

Ai fini della corretta individuazione delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), si rinvia all'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.

6. DECORRENZA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

La riduzione di aliquota IRAP di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2004, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, è a regime.

Detta agevolazione è applicabile dal beneficiario per un massimo di cinque periodi di imposta a partire da quello di iscrizione all'A.I.A..

Pertanto, a titolo esemplificativo, le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare iscritte all'A.I.A. nel corso del 2015 hanno diritto ad applicare la riduzione di aliquota IRAP per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Le nuove imprese artigiane aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 01/07/2014 – 30/06/2015), iscritte all'AIA durante il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, hanno diritto ad applicare la riduzione di aliquota IRAP per i periodi d'imposta 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/2019.

Il diritto all'applicazione della riduzione dell'aliquota IRAP per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di iscrizione all'AIA è subordinato al permanere dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. durante tutto il predetto arco temporale.

Atteso che detta manovra è volta a supportare le nuove imprese artigiane nella fase di avvio, agevolandole per i primi cinque periodi d'imposta, la riduzione di aliquota può essere applicata nel periodo d'imposta in cui il soggetto si è iscritto all'A.I.A. e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi.

Ad esempio, l'impresa artigiana avente il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare iscritta all'A.I.A. nel corso del 2015 e che, pertanto, ha diritto ad applicare l'aliquota IRAP ridotta per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in caso di mancata applicazione della riduzione di aliquota per il periodo d'imposta 2017 non può beneficiare della riduzione di aliquota con riferimento al periodo d'imposta 2020, in quanto non rientra tra quelli agevolabili.

7. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

A norma dell'articolo 1, comma 16 della legge regionale 1/2004 l'agevolazione IRAP per le nuove imprese artigiane si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, con il quale la Commissione europea ha provveduto a sostituire il Regolamento (CE) n. 1998/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 del suddetto Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare il massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi la soglia massima degli aiuti "de minimis" è fissata, invece, nella somma di 100.000 euro, sempre su un periodo di tre esercizi finanziari.

Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detto Regolamento (euro 200.000 o euro 100.000).

In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, come *"tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica"*. Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.

La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale:

"Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

8. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

✓ *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*

In ottemperanza alla normativa europea, l'articolo 1, comma 17 della legge regionale 1/2004, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota IRAP sono tenuti ad inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia massima stabilita dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 24/2009.

Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alla manovra in parola.

✓ *Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)*

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota IRAP devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota:

- corrispondente alla "Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane insediate nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale", se si tratta di nuova impresa artigiana insediata nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000);
- corrispondente alla "Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale", se si tratta di nuova impresa artigiana insediata nelle altre aree del territorio regionale,

così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP, all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

9. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

Ai fini della corretta individuazione delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), si riporta di seguito l'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.

Comune, provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati ri classificati in zona "B"	Centri abitati ri classificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna *	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto.
Budoia	PN	A		
Caneva *	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli *	GO	A		
Cividale del Friuli *	UD	A		
Cormons *	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis *	UD	A		Canebola e Valle.
Fogliano Redipuglia *	GO	A		
Gemona del Friuli *	UD	A		
Gorizia *	GO	A		
Magnano in Riviera *	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone *	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla.	
Montebelluna	PN	A		
Mossa *	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomonte.	
Povoletto *	UD	A		
Ronchi Dei Legionari *	GO	A		
S. Dorligo della Valle *	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana.	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino *	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana.	Costa.
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals *	PN	A		
Sgonico	TS	A		
Tarcento *	UD	A	Sammarthenchia, Sedilis, Beorchian e Culau.	
Tolmezzo	UD	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso.
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris.

Trieste *	TS	A		
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Amaro	UD	B		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier.
Bordano	UD	B		
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Cavazzo Carnico	UD	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza.
Fanna	PN	B		
Forgaria nel Friuli	UD	B		Monteprat.
Meduno	PN	B		
Nimis *	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo.
Pinzano al Tagliamento *	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte.
Raveo	UD	B		Raveo.
San Leonardo	UD	B		Iainich.
Trasaghis	UD	B		
Travesio	PN	B		
Venzone	UD	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		

Lauco	UD	C		
Ligosullo	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravascletto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Carnico	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.
- * Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

IL RAGIONIERE GENERALE
Paolo Viola
Firmato digitalmente